

fruttiferi postali (58 per cento). Queste materie costituiscono una quota rilevante del contenzioso (rispettivamente 55 e 14 per cento); risultano in aumento anche i ricorsi su bonifici, conti correnti e crediti ai consumatori diversi da quelli associati alla cessione del quinto.

Le decisioni assunte dai Collegi dell'Arbitro sono state circa 27.400, in linea con il dato del 2019, nonostante la sospensione dei termini della procedura disposta a seguito dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza Covid-19.

Il 74 per cento delle pronunce adottate nel 2020 è stato sostanzialmente favorevole alla clientela (58 per cento nel 2019), con l'accoglimento totale o parziale delle richieste o con la cessazione della materia del contendere, nel caso in cui il cliente sia stato soddisfatto durante la procedura. Il valore complessivo degli importi riconosciuti nello scorso anno dai Collegi ai ricorrenti è stato pari a 29 milioni di euro.

Al netto delle controversie su due materie (cessione del quinto e buoni fruttiferi postali), che originano dalla complessità del quadro normativo, il tasso di adesione degli intermediari alle decisioni dell'Arbitro è prossimo al 98 per cento⁹. La durata media della procedura è diminuita da 208 giorni nel 2019 a 130 nel 2020¹⁰.

Lo scorso anno oltre 10.500 utenti si sono registrati sul portale dell'ABF, con più di 165.000 accessi e oltre 6.700 richieste di supporto, cui la Banca ha dato riscontro entro una giornata lavorativa. Sul [sito internet](#) dell'Arbitro vengono pubblicate a cadenza periodica informazioni quantitative sui ricorsi ricevuti e decisi, sui relativi esiti e sulla durata media della procedura.

Le nuove disposizioni che regolano il funzionamento dell'ABF (cfr. il paragrafo: *Il contributo alla definizione della normativa europea e nazionale*), introdotte nell'anno, si applicano ai ricorsi presentati dal 1° ottobre 2020. Tra le novità di maggiore rilievo si evidenziano l'innalzamento della competenza per valore da 100.000 a 200.000 euro – allo scopo di ampliare la tutela offerta al pubblico – e l'introduzione di strumenti per la definizione in via anticipata della lite attraverso interventi del Presidente del Collegio. È stato inoltre previsto che l'inadempimento alle decisioni dell'Arbitro sia pubblicato, oltre che sul sito internet dell'ABF, sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario, in evidenza, per un periodo di sei mesi.

L'educazione finanziaria

L'educazione finanziaria integra le forme di tutela alla clientela, con l'obiettivo di fornire ai cittadini gli strumenti necessari per comprendere prodotti e servizi offerti dagli intermediari e compiere scelte finanziarie consapevoli. La Banca d'Italia conduce analisi e ricerche in materia; realizza inoltre programmi formativi rivolti ai giovani e alla popolazione adulta. Le attività si inseriscono nell'ambito di tavoli istituzionali di coordinamento e di confronto a carattere internazionale, tra i quali l'[International](#)

⁹ Il dato è calcolato sulla base degli inadempimenti pubblicati alla data del 30 aprile 2021. Se si considerano tutte le controversie il tasso di adesione degli intermediari è pari all'83 per cento.

¹⁰ Se non si tiene conto dei periodi di sospensione delle attività previsti dalle disposizioni ABF e di quelli legati all'emergenza epidemiologica, la durata media è passata da 239 giorni nel 2019 a 181 nel 2020.

[Network on Financial Education](#) (INFE) istituito dall'OCSE. A livello nazionale l'Istituto è membro del [Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria](#) (Comitato nazionale).

L'attività di analisi e ricerca si è concentrata sui fattori che influenzano il grado di alfabetizzazione finanziaria dei giovani e degli adulti. Utilizzando i dati di 12 paesi del *Programme for International Student Assessment* (PISA) dell'OCSE, rilevazione focalizzata in particolare sugli studenti quindicenni, è stata analizzata la relazione tra le competenze in campo finanziario e quelle in matematica. Nel 2020 è stata avviata un'indagine sull'alfabetizzazione finanziaria dei piccoli imprenditori italiani, sviluppata in collaborazione con l'INFE nell'ambito del gruppo di lavoro del G20 sui temi dell'inclusione e dell'educazione finanziaria (Global Partnership for Financial Inclusion, GPFI; cfr. il paragrafo: *La cooperazione internazionale* del capitolo 10). Prosegue l'impegno dell'Istituto nel valutare l'efficacia della propria azione di educazione finanziaria: nell'autunno del 2020 sono stati diffusi i risultati della seconda rilevazione sulle competenze finanziarie degli italiani condotta dalla Banca all'inizio dell'anno (cfr. il riquadro: *La seconda indagine sull'alfabetizzazione finanziaria degli italiani*).

LA SECONDA INDAGINE SULL'ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA DEGLI ITALIANI

L'*Indagine sull'alfabetizzazione e le competenze finanziarie degli italiani* (Iacofi) è stata condotta dalla Banca d'Italia nel 2020 secondo la metodologia sviluppata dall'INFE, che misura le competenze finanziarie degli adulti in base a tre componenti: le conoscenze di concetti economici elementari, i comportamenti nella gestione delle risorse finanziarie, le attitudini verso le decisioni orientate al lungo periodo¹.

Pur confermando la posizione di ritardo dell'Italia nel confronto internazionale, i risultati dell'indagine mostrano un miglioramento della componente delle conoscenze finanziarie della popolazione e una sostanziale stabilità di quelle relative ai comportamenti e alle attitudini rispetto al 2017. La rilevazione evidenzia un'ampia variabilità dei livelli di alfabetizzazione per classe di età, livello di istruzione, genere e localizzazione geografica. La cultura finanziaria risulta più bassa tra gli anziani, le persone meno istruite e quelle con meno di 35 anni; quest'ultimo dato riflette anche il ritardo dei giovani italiani nel lasciare la famiglia di origine rispetto a quelli degli altri paesi dell'OCSE. Emerge poi un divario di genere: l'alfabetizzazione finanziaria delle donne è in media inferiore rispetto a quella degli uomini; la differenza si amplia tra donne e uomini che hanno un basso titolo di studio e risiedono nel Mezzogiorno. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è un fattore che tende a ridurre il divario: le lavoratrici, dipendenti e autonome, risultano preparate almeno quanto gli uomini. Rispetto ai corrispondenti gruppi maschili, il livello di cultura finanziaria risulta invece particolarmente carente per casalinghe e pensionate, categorie fragili verso cui indirizzare specifici interventi di educazione finanziaria.

¹ G. D'Alessio, R. De Bonis, A. Neri e C. Rampazzi, *L'alfabetizzazione finanziaria degli italiani: i risultati dell'indagine della Banca d'Italia del 2020*, Banca d'Italia, Questioni di economia e finanza, 588, 2020.

L'educazione finanziaria per gli adulti. — In ottobre si è tenuta la terza edizione del *Mese dell'educazione finanziaria* promossa dal Comitato nazionale: la Banca ha organizzato, con il contributo delle Filiali, 25 eventi online raggiungendo, anche attraverso il canale YouTube, circa 3.900 persone. Le iniziative hanno riguardato tematiche di attualità, come l'uso corretto degli strumenti di pagamento nel commercio elettronico, i connessi rischi di sicurezza, le opportunità offerte dalla digitalizzazione, la pianificazione finanziaria e il risparmio, le principali forme di finanziamento. Alcune iniziative sono state indirizzate a specifiche categorie. In particolare, con il contributo delle Filiali, è stato realizzato su tutto il territorio nazionale un percorso formativo per donne in condizioni di fragilità economica.

Nel 2020 il portale *L'Economia per tutti* si è progressivamente arricchito di contenuti multimediali e contributi informativi ed educativi. Sono stati resi disponibili approfondimenti e specifici strumenti di calcolo, anche per aiutare le persone a comprendere gli effetti economici della pandemia; è stata inoltre pubblicata la versione parlata del libro *La ricchezza delle emozioni* (cfr. il paragrafo: *Il sostegno sociale* del capitolo 13). Nel suo primo anno di attività il portale ha raggiunto circa 20.000 visualizzazioni al mese.

L'educazione finanziaria per i giovani. — La Banca d'Italia è impegnata in diverse iniziative rivolte ai giovani. Il progetto *Educazione finanziaria nelle scuole* — condotto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca — è giunto nell'anno scolastico 2020-21 alla tredicesima edizione, coinvolgendo nel tempo oltre mezzo milione di studenti.

Per potenziare l'impegno rivolto al mondo della scuola, a novembre del 2020 l'Istituto ha diffuso nuovi materiali formativi. La collana *I quaderni didattici della Banca d'Italia* si è arricchita, per la scuola secondaria di secondo grado, con i volumi *Tutti per uno economia per tutti!*; questi ultimi sono disponibili gratuitamente sia in versione cartacea, sia nel sito internet, anche per agevolarne l'utilizzo nell'ambito della didattica a distanza. Nell'anno sono state distribuite circa 92.000 copie delle diverse pubblicazioni, di cui 87.000 mirate per gli studenti. Entro il 2021 è programmato un ulteriore ampliamento dell'offerta di volumi in formato digitale. Sul portale *L'Economia per tutti* sono stati inseriti percorsi formativi per le scuole superiori.

L'Istituto promuove competizioni e campagne informative per sviluppare le competenze dei giovani sui temi del risparmio e della gestione del denaro. Lo scorso anno gli eventi annuali *Global Money Week* e *Generation Euro Students Award* sono stati sospesi a causa dell'emergenza pandemica. Nel marzo 2021 nell'ambito dell'evento *Global Money Week* sono state realizzate, con il contributo delle Filiali, 27 sessioni di gioco online che hanno visto la partecipazione di oltre 1.500 studenti e studentesse sul territorio nazionale. Il *Generation Euro Students Award* si è svolto quest'anno in modalità online con la partecipazione di oltre 50 squadre delle scuole secondarie superiori.

Si è conclusa la settima edizione del concorso per le scuole *Inventiamo una banconota* (anno scolastico 2019-2020)¹¹: nonostante il diffondersi della pandemia,

¹¹ Agli studenti era stato chiesto di ideare e realizzare il bozzetto di una banconota sul tema *Il valore della conoscenza*. L'iniziativa è stata svolta in collaborazione con le Filiali, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero degli Affari esteri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

oltre 680 istituti hanno aderito all'iniziativa. Il 14 gennaio 2021 è stato organizzato un evento online – cui ha preso parte anche il Direttore generale della Banca – per le classi che hanno realizzato i tre bozzetti risultati vincitori; le scuole di appartenenza hanno ricevuto un assegno di 10.000 euro ciascuna per il sostegno e lo sviluppo delle attività didattiche. Nel 2021 l'ottava edizione del concorso affronterà il tema *Economia e società: gli insegnamenti della pandemia*, richiedendo agli studenti di approfondire gli effetti finanziari ed economici dell'emergenza epidemiologica.

Nell'anno scolastico 2020-21 la Banca ha offerto 188 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), svolti a distanza con il coinvolgimento di circa 1.850 studenti delle scuole secondarie di secondo grado. A questi percorsi se ne sono aggiunti altri, progettati per rispondere in modo più appropriato alle specifiche esigenze di ragazzi con disabilità.

8. LA GESTIONE DELLE CRISI

L'attività di regolamentazione internazionale ed europea

Gli standard internazionali. – Nell'ambito del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), la Banca d'Italia ha contribuito ai lavori per l'attuazione degli standard relativi all'applicazione del *bail-in* e per assicurare la continuità di accesso alle infrastrutture di mercato in caso di risoluzione. Con riferimento ai gruppi bancari internazionali, il contributo si è esteso all'individuazione delle migliori pratiche di funzionamento dei gruppi per la gestione delle crisi (*crisis management groups*), nei quali le competenti autorità cooperano per pianificare e gestire la risoluzione, nonché per definire aspetti tecnici dei requisiti riguardanti la misura di capacità totale di assorbimento delle perdite (*total loss-absorbing capacity*, TLAC).

Ai fini del miglioramento della cooperazione internazionale, l'Istituto ha inoltre partecipato agli approfondimenti sulla predisposizione dei piani di risoluzione delle controparti centrali e sui rischi per la stabilità finanziaria derivanti dalla loro natura sistemica.

La regolamentazione europea. – Nell'ambito del pacchetto di riforme del settore bancario adottato nel 2019, la direttiva UE/2019/879 (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD2)¹ e il regolamento UE/2019/877 (Single Resolution Mechanism Regulation, SRMR2)² hanno apportato modifiche al quadro normativo per la risoluzione delle banche dell'Unione europea.

Il recepimento in Italia della BRRD2, previsto dalla direttiva entro il 28 dicembre 2020, è stato differito in quanto la legge di delegazione europea 2019-2020 è in fase di approvazione parlamentare. Durante lo scorso anno sono continuate le attività del gruppo di lavoro istituito dalla Banca d'Italia per approfondire le problematiche connesse con la trasposizione della BRRD2 nell'ordinamento italiano e per fornire al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) supporto tecnico per la definizione sia dei criteri da inserire nello schema di legge di delegazione europea 2019-2020, sia delle modifiche normative necessarie al recepimento della direttiva. Verrà fornito supporto anche per l'introduzione nella normativa nazionale (Testo unico bancario e D.lgs. 180/2015) dei raccordi con il regolamento SRMR2 e con le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della BRRD2, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA).

¹ La BRRD2, entrata in vigore il 27 giugno 2019, modifica la precedente direttiva UE/2014/59 sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento) e la direttiva CE/1998/26.

² Il regolamento SRMR2, entrato anch'esso in vigore il 27 giugno 2019 e applicabile dal 28 dicembre 2020, modifica il precedente regolamento UE/2014/806 sul Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM) per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e per le imprese di investimento. L'SRMR2 si applica pure alle banche meno significative, anche relativamente alla disciplina di determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività soggette a *bail-in* (*minimum requirement for own funds and eligible liabilities*, MREL). Per maggiori dettagli sul nuovo quadro normativo, cfr. il capitolo 7: *La gestione delle crisi delle banche* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2019.

Alla luce del rinnovato quadro normativo, nel mese di maggio il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB), al termine di un processo di consultazione pubblica, ha diffuso un documento che introduce significative innovazioni in materia di MREL³. Nel mese di dicembre l'SRB ha anticipato al settore bancario i principali aggiornamenti previsti per la policy in materia di MREL applicabile nel 2021. Si prevedono affinamenti sulla calibrazione del requisito, l'introduzione di criteri applicativi per l'imposizione da parte dell'autorità di risoluzione di limitazioni alla distribuzione di dividendi e al pagamento delle cedole sugli strumenti aggiuntivi di classe 1, nonché alla corresponsione delle remunerazioni variabili (*maximum distributable amount related to MREL*). Le banche potranno beneficiare di un periodo transitorio, di norma fino al 2024⁴, per adeguarsi ai nuovi obiettivi in materia di MREL; resta salva la possibilità di applicare un target intermedio vincolante al 2022 per incentivare la progressiva costituzione di un'adeguata dotazione di strumenti computabili nel requisito.

Nel marzo 2021 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto l'appello presentato dalla Commissione europea contro la sentenza del Tribunale dell'Unione che in primo grado, in accoglimento dell'orientamento sostenuto dalla Repubblica italiana, aveva annullato la decisione della Commissione sull'incompatibilità con le regole europee in materia di aiuti di Stato dell'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositanti (FITD) a favore della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo spa (Tercas)⁵. Secondo la Corte, il Tribunale ha stabilito correttamente che le condizioni per qualificare l'intervento del FITD come aiuto di Stato non risultavano soddisfatte. La Corte ha inoltre deciso che la Commissione non ha dimostrato che l'intervento sia stato disposto da un'autorità pubblica e finanziato con risorse statali.

Il progetto per uno schema europeo di assicurazione dei depositi. – La Banca ha fornito supporto tecnico al MEF durante il negoziato sulla costituzione di uno schema europeo di assicurazione dei depositi (*European deposit insurance scheme*, EDIS). In tale ambito un gruppo di Stati sostiene che l'adozione di schemi di condivisione dei rischi, come l'EDIS, dovrebbe essere preceduta da un rafforzamento delle misure di contenimento dei rischi stessi (con particolare riferimento a quello creditizio e all'esposizione al debito pubblico del sistema bancario). Un secondo gruppo di paesi, tra cui l'Italia, sostiene invece che l'attuazione delle misure sia di contenimento dei rischi sia di mutualizzazione debba procedere in parallelo, senza condizionamenti reciproci. Nell'anno sono stati avviati approfondimenti sulla sostenibilità di un modello ibrido di EDIS, che sarebbe fondato, al suo avvio, su un mero supporto di liquidità e su un sistema di prestiti tra i fondi di garanzia dei depositi nazionali. La delegazione italiana ha più volte ribadito come, in linea con quanto previsto dal progetto originario, l'obiettivo finale debba essere la piena mutualizzazione delle risorse, per conseguire maggiore tutela dei risparmiatori, integrazione del mercato e piena parità concorrenziale tra gli intermediari bancari dell'area dell'euro.

³ SRB, *Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL). SRB policy under the banking package*, maggio 2020. Tra le principali novità si segnalano la calibrazione del requisito MREL e di quello di subordinazione, il MREL interno e criteri più stringenti di computabilità dei fondi propri e delle passività.

⁴ La BRRD2 prevede la possibilità di fissare periodi transitori successivi al 2024, subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni.

⁵ Per maggiori dettagli, cfr. il capitolo 7: *La gestione delle crisi delle banche* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2018.

Contributi all'attività dell'EBA, dell'SRM e dell'SRB. – La Banca ha contribuito all'attività dell'EBA per la redazione delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione (*Regulatory and Implementing Technical Standards*, RTS) previste dalla BRRD2, oggetto di consultazione pubblica, di cui si attende la pubblicazione da parte della Commissione europea nel corso dell'anno⁶. L'apporto della Banca all'attività dell'EBA ha riguardato anche i lavori inerenti alla revisione delle linee guida in materia di risoluzione, necessaria tra l'altro per tenere conto della BRRD2. L'Istituto ha inoltre fornito contributi alla predisposizione di nuove linee guida, in particolare quelle sulla valutazione di risolvibilità, con riferimento al tema della separabilità delle diverse aree di business da trasferire ad altri intermediari in caso di risoluzione.

Nel corso del 2020 l'EBA ha completato un rapporto – destinato ad autorità nazionali, esperti indipendenti e banche – contenente le migliori prassi internazionali sui metodi per lo svolgimento della valutazione prevista dalla BRRD per le banche in risoluzione, nonché sui dati necessari per la sua esecuzione e i relativi sistemi interni di gestione⁷. La Banca ha contribuito agli approfondimenti che riguardano le possibili interrelazioni tra i piani di risanamento e quelli di risoluzione, con lo scopo di creare sinergie tra vigilanza e risoluzione, garantendo un approccio uniforme su temi comuni; a seguito di tale analisi l'EBA ha pubblicato un report⁸.

Nell'ambito dell'SRM l'Istituto ha continuato a collaborare ai lavori per la definizione delle policy in materia di risoluzione, in particolare mediante la partecipazione al Resolution Committee dell'SRB e ai relativi sottogruppi di lavoro, con l'intento di perfezionare e armonizzare i contenuti dei piani di risoluzione per le banche significative.

Nel corso dell'anno la Banca ha anche collaborato con l'SRB alla predisposizione dell'aggiornamento della policy in materia di MREL, nonché all'affinamento delle analisi per: (a) l'individuazione delle funzioni critiche; (b) la verifica della sussistenza dell'interesse pubblico; (c) l'applicazione dello strumento del *bail-in*; (d) la valutazione di risolvibilità degli intermediari.

L'Istituto ha inoltre contribuito alla definizione, promossa dall'SRB, di linee guida per l'applicazione uniforme degli standard di risoluzione alle banche meno significative, nonché all'elaborazione di una metodologia per la quantificazione degli effetti del fallimento di un istituto di credito sull'economia reale, con particolare riferimento ai potenziali impatti dell'interruzione dei servizi creditizi; tale metodologia supporterà le valutazioni in materia di sussistenza dell'interesse pubblico alla risoluzione.

La Banca ha continuato a partecipare ai lavori dell'Administrative Budget Committee, istituito all'interno dell'SRB, con particolare riguardo alle analisi dei piani economici e finanziari dello stesso.

⁶ I temi trattati riguardano diversi profili tecnici in materia di risoluzione, quali ad esempio le caratteristiche per la computabilità delle passività ammissibili nel requisito MREL e il loro riacquisto da parte delle banche; la determinazione dei requisiti di MREL interno nell'ambito di catene partecipative di gruppo; la segnalazione all'EBA dei requisiti di MREL stabiliti dalle autorità di risoluzione; la segnalazione alle autorità competenti e la disclosure al mercato dei requisiti di MREL e TLAC, oltre che delle relative emissioni di strumenti finanziari.

⁷ EBA, *Handbook on valuation for purposes of resolution*, febbraio 2019; il capitolo relativo al *Management Information System* (MIS), riguardante i dati per la valutazione, è stato pubblicato nel marzo 2020.

⁸ EBA, *Report on interlinkages between recovery and resolution planning*, maggio 2020.

In relazione alle attività del Fund Committee dell'SRB, la Banca – quale autorità nazionale di risoluzione dell'SRM – partecipa alla definizione delle politiche in materia di contribuzione al Fondo di risoluzione unico (Single Resolution Fund, SRF) per l'area dell'euro e alla raccolta dei contributi dovuti dagli intermediari italiani⁹.

È proseguita la partecipazione della Banca d'Italia, quale autorità designata per la supervisione sui sistemi di garanzia dei depositi (*deposit guarantee schemes*, DGS), alla relativa task force istituita dall'EBA con l'obiettivo primario di supportare l'Autorità nell'attività di consulenza a favore della Commissione europea per il rafforzamento del quadro normativo europeo a tutela dei depositanti. Nel corso del 2020 è stata ultimata la redazione dei pareri per la Commissione sull'attuazione della direttiva sui DGS¹⁰, nonché sulle interconnessioni tra la regolamentazione in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo e la normativa a tutela dei depositi¹¹. È stato inoltre definito il primo report dell'EBA sulla *peer review* degli esercizi di stress e sulla resilienza dei DGS. Proseguono le ulteriori attività della task force in materia di tutela dei depositanti per favorire una maggiore convergenza e armonizzazione delle regole e delle prassi.

L'Istituto ha contribuito ai lavori per la revisione del quadro normativo comunitario in materia di gestione delle crisi bancarie e di garanzia dei depositi (cfr. il riquadro: *La revisione del quadro normativo europeo in materia di gestione delle crisi*).

LA REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO EUROPEO IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CRISI

La Banca partecipa a gruppi di lavoro europei per la revisione del quadro normativo comunitario in materia di gestione delle crisi bancarie e di sistemi di garanzia dei depositi.

Nel corso del 2020 la Commissione europea ha convocato l'Expert Group on Banking Payments and Insurance (EGBPI): gli Stati membri forniscono all'EGBPI indicazioni su aspetti del quadro normativo che potrebbero richiedere una modifica legislativa. Istruzioni al riguardo sono pervenute anche dai lavori del gruppo denominato Ad Hoc Working Party on the Strengthening of the Banking Union e coordinato dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

L'obiettivo è discutere possibili opzioni di policy in vista della formulazione di proposte legislative di modifica delle direttive BRR, DGS e del regolamento SRM – previste entro la fine del 2021 – per incrementare l'efficienza, la proporzionalità e la coerenza del sistema di gestione delle crisi bancarie nell'Unione europea, nonché per rafforzare la protezione dei depositanti, anche mediante la creazione di uno

⁹ Il Fondo è stato costituito il 1° gennaio 2016 per finanziare le procedure di risoluzione nell'area dell'euro ed è gestito dall'SRB. Per la raccolta riferita al 2020, le risorse nazionali trasferite all'SRF ammontano a 981 milioni di euro.

¹⁰ L'EBA ha rassegnato alla Commissione tre pareri, pubblicati sul sito dell'Autorità tra agosto del 2019 e febbraio del 2020 e concernenti: (a) i depositi ammissibili al rimborso, il livello di copertura e la cooperazione tra DGS; (b) gli interventi di rimborso dei DGS; (c) le modalità di finanziamento dei DGS e l'utilizzo dei relativi fondi.

¹¹ Il parere è stato pubblicato sul sito dell'EBA a dicembre del 2020.

schema europeo di garanzia dei depositi (*European deposit insurance scheme*, EDIS) a completamento dell'Unione bancaria.

Sono oggetto di discussione le tematiche connesse con: (a) la gestione della crisi delle banche-medio piccole¹; (b) le misure di intervento precoce e le interrelazioni con i poteri di vigilanza; (c) l'allineamento dei presupposti per la dichiarazione di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario (*failing or likely to fail*) e per l'avvio delle procedure di insolvenza nazionale; (d) le modifiche della direttiva DGS alla luce dei lavori della task force istituita dall'EBA sui sistemi di garanzia dei depositi; (e) la costituzione di un modello ibrido di EDIS, con funzioni di supporto di liquidità, in vista di un sistema di piena mutualizzazione delle risorse.

Su queste tematiche è in corso una consultazione pubblica avviata nel febbraio 2021 dalla Commissione europea in vista della presentazione della proposta di modifica legislativa sul quadro di gestione delle crisi e di assicurazione dei depositi.

¹ Per queste banche la discussione riguarda, in particolare: (a) la possibile introduzione di una procedura di liquidazione armonizzata a livello europeo; (b) l'interpretazione del principio dell'interesse pubblico per l'avvio di una procedura di risoluzione; (c) le fonti di finanziamento per la soluzione delle crisi; (d) il metodo di calcolo del cosiddetto minore onere per gli interventi alternativi e preventivi dei DGS (rispetto al rimborso diretto dei depositanti); (e) l'armonizzazione a livello europeo della gerarchia dei creditori e i conseguenti impatti sia sulla possibilità dei DGS di intervenire in caso di liquidazione con modalità alternative al rimborso dei depositi, sia sull'osservanza del principio del *no creditor worse off*. Secondo tale principio, in caso di risoluzione, i creditori e gli azionisti non dovrebbero subire perdite maggiori di quelle a cui gli stessi andrebbero incontro se l'ente sottoposto a risoluzione fosse invece assoggettato a liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale applicabile.

Le attività svolte a livello nazionale

Il Fondo nazionale di risoluzione. — La Banca ha continuato l'attività di gestione del Fondo nazionale di risoluzione (FNR), costituito nel 2015 in attuazione della BRRD. Il Fondo ha attualmente come unico obiettivo la gestione degli interventi di finanziamento delle procedure di risoluzione avviate nell'anno della sua istituzione¹². Nel 2020 l'Istituto ha provveduto al richiamo di contribuzioni aggiuntive per 310 milioni di euro, destinati al rimborso di una rata del finanziamento contratto per fare fronte a queste procedure.

Le procedure di risoluzione

A seguito della chiusura delle procedure di risoluzione delle quattro banche disposte alla fine del 2015¹³, è proseguita la gestione delle attività successive al perfezionamento delle cessioni degli enti-ponte, con particolare riguardo alle garanzie rilasciate dall'FNR a favore degli acquirenti: UBI Banca spa (UBI) e Banca Popolare

¹² Per maggiori dettagli, cfr. *Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione* sul 2020. La L. 208/2015 riconosce alla Banca d'Italia il potere di determinare contributi aggiuntivi da versare all'FNR.

¹³ Banca delle Marche spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop., Cassa di Risparmio di Ferrara spa e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti spa. La dismissione degli enti-ponte è avvenuta nel 2017.

dell'Emilia Romagna spa (BPER). La Banca d'Italia ha continuato a gestire le richieste di indennizzo delle banche acquirenti a carico dell'FNR¹⁴; le notifiche pervenute da UBI e BPER nel 2020 sono circa 2.000, relative a molteplici fattispecie¹⁵.

Una parte delle richieste riguarda le controversie avviate da ex azionisti ed ex obbligazionisti subordinati che, a seguito della risoluzione, hanno subito la perdita dell'investimento. La possibilità di rivalersi nei confronti delle banche ponte (legittimazione passiva)¹⁶ è stata oggetto di numerose pronunce di merito dei tribunali e nel corso del 2020 si è ulteriormente consolidato l'orientamento giurisprudenziale che esclude la legittimazione passiva degli enti-ponte, sebbene non siano state ancora emesse sentenze definitive sul punto¹⁷.

È proseguita nell'anno l'attività di REV Gestione Crediti spa, società veicolo costituita nel 2015 nel contesto della risoluzione delle quattro banche e controllata integralmente dall'FNR, alla quale sono stati ceduti i crediti deteriorati di queste ultime. Dopo i risultati economici positivi del 2019, con un utile di esercizio pari a 31,4 milioni di euro, gli effetti della pandemia hanno determinato nel 2020 un rallentamento degli incassi e una rilevante perdita, di 121,0 milioni di euro prevalentemente determinata dall'incremento delle rettifiche di valore su crediti. A ottobre del 2019 il FNR ha sottoscritto un aumento di capitale, per un importo di 50 milioni di euro, per rafforzare la situazione patrimoniale della società, assicurando il rispetto dei coefficienti prudenziali minimi.

Le procedure di liquidazione coatta amministrativa e le revoche all'esercizio di attività

Nel 2020 sono state revocate le autorizzazioni all'esercizio dell'attività (tav. 8.1) alle società Finanza & Factor spa (factoring), Ifinvest spa (concessione di finanziamenti al pubblico)¹⁸ e Summa Service srl (*servicing*)¹⁹ in operazioni di cartolarizzazione)²⁰.

¹⁴ Per maggiori dettagli, cfr. il capitolo 7: *La gestione delle crisi delle banche* nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2018.

¹⁵ Ad esempio, richieste di pagamento di un indennizzo, informative sull'avvio di un nuovo contenzioso, richieste di autorizzazione a transigere una controversia.

¹⁶ Per approfondimenti, cfr. il riquadro: *La legittimazione passiva degli enti-ponte* del capitolo 7 nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2018.

¹⁷ A fronte di alcune sentenze di merito che hanno riconosciuto la legittimazione passiva degli enti-ponte, sono state emanate negli ultimi anni numerose pronunce da parte di tribunali (ad es. Roma, Bergamo, Ancona, Macerata, Siena, Pesaro, Ferrara e Bologna) che escludono la responsabilità degli stessi. Tra queste, particolarmente rilevante è la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 917/2019 che ha sancito l'assenza di legittimazione passiva delle banche ponte nei confronti delle pretese avanzate da ex azionisti e obbligazionisti degli istituti in risoluzione; tale decisione è stata impugnata in Cassazione: il procedimento è ancora pendente.

¹⁸ Ifinvest spa ha impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di revoca chiedendo che ne venisse sospesa l'efficacia in via cautelare. Con ordinanza pubblicata il 3 febbraio 2021, il Consiglio di Stato, in riforma dell'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto in primo grado l'istanza cautelare di Ifinvest, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento di revoca, rinviando le parti al TAR per la prosecuzione del giudizio di merito.

¹⁹ Il *servicing* è svolto da un intermediario (*servicer*), vigilato dalla Banca d'Italia, che ha il compito di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo, nonché di eseguire le attività di riscossione dei crediti ceduti e i connessi servizi di cassa e di pagamento, secondo le previsioni della L. 130/1999.

²⁰ Nello stesso periodo la Banca d'Italia ha rilasciato il parere al tribunale competente in occasione della dichiarazione giudiziale di insolvenza della Banca Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto S.C. in liquidazione coatta amministrativa.

Tavola 8.1

Provvedimenti di revoca all'esercizio dell'attività		
INTERMEDIARIO	Data del provvedimento di revoca	Presupposti
Finanza & Factor	29 gennaio 2020	art. 113-ter TUB
Ifinvest	26 agosto 2020	art. 113-ter TUB
Summa Service	16 dicembre 2020	art. 113-ter TUB

Non sono state avviate nuove procedure di liquidazione coatta amministrativa. Alla fine del 2020 ne erano in corso 45 relative a: 23 banche, 10 SIM e una capogruppo di SIM, 9 SGR, un istituto di pagamento e una società di factoring; sono state inoltre gestite 15 procedure di liquidazione giudiziale di fondi comuni di investimento. Nel 2020 si è conclusa una procedura di liquidazione coatta amministrativa di una SIM e la liquidazione giudiziale di un fondo comune di investimento.

Nel corso dell'anno è stato aggiornato e recentemente pubblicato il [Codice deontologico](#) per i componenti degli organi nominati nell'ambito delle misure di intervento precoce o delle procedure di gestione delle crisi.

È proseguita la gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa, le cui attività e passività sono state acquisite da Intesa San Paolo (ISP)²¹.

Sulla base degli accordi con ISP, lo scorso mese di giugno è terminata la retrocessione di alcuni crediti deteriorati da ISP alle liquidazioni delle due banche²².

I commissari liquidatori hanno inoltre continuato la cessione sul mercato, mediante procedure competitive, delle partecipazioni societarie non acquisite da ISP e le procedure di liquidazione volontaria delle società non cedibili a terzi. È in via di definizione l'accertamento delle passività necessario alla redazione dello stato passivo delle liquidazioni²³. Proseguono i giudizi relativi alle azioni di responsabilità nei confronti degli ex esponenti aziendali²⁴.

²¹ La procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata disposta, rispettivamente, per Banca Popolare di Vicenza spa e per Veneto Banca spa con due decreti del MEF adottati ai sensi dell'art. 3 del DL 99/2017 (convertito con modifiche dalla L. 121/2017). Quest'ultimo decreto ha dettato per le due liquidazioni coatte amministrative specifiche norme, in esecuzione delle quali la maggior parte delle attività e delle passività sono state cedute a ISP. I crediti deteriorati sono stati invece ceduti alla Società per la Gestione di Attività spa (SGA; attualmente tale società ha assunto la nuova denominazione di Asset Management Company spa, AMCO). Questo intermediario finanziario, interamente partecipato dal MEF, gestisce i crediti deteriorati con l'obiettivo di massimizzarne il valore di recupero, secondo le previsioni normative.

²² In particolare si tratta di crediti che, al momento della cessione nel giugno 2017, presentavano elevati profili di criticità (crediti *high risk*), per i quali ISP ha potuto esercitare il diritto di restituzione alle banche in liquidazione in caso di deterioramento entro tre anni dalla cessione. L'onere a carico delle banche venete in liquidazione per il riacquisto, circa un miliardo di euro, è coperto da una garanzia dello Stato – inizialmente prevista fino al massimo complessivo di 4 miliardi di euro – secondo le previsioni del DL 99/2017. Conformemente a quanto previsto da quest'ultimo, dal decreto del MEF del 22 febbraio 2018 e dal contratto di cessione stipulato con SGA (attualmente AMCO), le due liquidazioni hanno a loro volta retrocesso ad AMCO i crediti ricevuti da ISP.

²³ In base alle specifiche norme adottate per le due banche, l'accertamento riguarda solo le passività non cedute a ISP.

²⁴ I commissari liquidatori hanno inoltre deliberato di avviare azioni revocatorie di atti dispositivi posti in essere da alcuni convenuti nei giudizi di responsabilità, a tutela delle ragioni delle procedure di LCA.

Davanti alla Corte di cassazione risultano pendenti i giudizi promossi da ex esponenti aziendali delle due banche, che hanno impugnato le decisioni con cui la Corte d'appello di Venezia aveva confermato lo stato di insolvenza di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa, già accertato in primo grado dai Tribunali di Vicenza e di Treviso.

L'attività sui piani di risoluzione

È continuata l'attività di redazione dei piani di risoluzione per le banche significative, condotta dall'SRB in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione (National Resolution Authority, NRA), tra cui la Banca d'Italia, sulla base di un approccio che prevede un graduale affinamento dei contenuti e un crescente coinvolgimento delle banche per migliorare le condizioni per la risolvibilità, anche alla luce del documento pubblicato dall'SRB (cfr. il riquadro: *Le richieste dell'SRB in materia di risolvibilità*).

LE RICHIESTE DELL'SRB IN MATERIA DI RISOLVIBILITÀ

Nell'aprile 2020 l'SRB ha pubblicato, a seguito di un processo di consultazione con l'industria bancaria, una guida dal titolo *Expectations for banks*¹.

Nel documento il Comitato di risoluzione unico descrive i requisiti e le caratteristiche che le banche si devono uniformare per assicurare un'adeguata risolvibilità in caso di dissesto. La guida individua i requisiti e le migliori prassi chiarendo inoltre le iniziative che le banche devono progressivamente intraprendere. Tenuto conto dell'impegno del settore bancario in termini di investimenti sui sistemi informativi e di risorse, l'SRB ha adottato un approccio graduale, che prevede il raggiungimento progressivo degli obiettivi di risolvibilità entro il 2023.

Le richieste del Comitato in materia di risolvibilità riguardano le seguenti tematiche: (a) processi e meccanismi di governance necessari a supportare efficacemente la fase di preparazione e attuazione della strategia di risoluzione; (b) livello, qualità e distribuzione delle passività ammissibili per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione; (c) processi per la stima del fabbisogno di liquidità in risoluzione e per l'identificazione di potenziali ulteriori fonti di liquidità; (d) standard operativi per garantire la continuità dei servizi critici e per mantenere l'accesso alle infrastrutture di mercato; (e) requisiti dei sistemi informativi per la produzione delle informazioni necessarie alle attività di risoluzione; (f) caratteristiche dei sistemi di comunicazione a tutti i soggetti coinvolti in uno scenario di risoluzione; (g) configurazione della struttura legale e del business nell'intento di rimuovere gli ostacoli alla strategia di risoluzione e al successivo percorso di ristrutturazione.

L'SRB ha richiesto alle banche di produrre un'autovalutazione sul grado di conformità ai principi e agli orientamenti contenuti nelle *Expectations for banks* e di

¹ SRB, *Expectations for banks*, aprile 2020.

inviare un piano pluriennale – approvato dai vertici aziendali – che indichi le iniziative per l'adeguamento agli standard identificati, la relativa tempistica e le risorse necessarie.

Lo scorso anno l'Istituto ha collaborato con l'SRB alla redazione di 12 piani di risoluzione per le banche significative italiane; l'iter di approvazione finale da parte del Comitato si è concluso per tutte le banche nel maggio 2021. Come negli anni precedenti, la Banca ha partecipato alla redazione dei piani dei gruppi bancari europei con filiazioni significative in Italia.

I piani includono l'assegnazione di un obiettivo MREL vincolante (target), espresso in percentuale dell'esposizione sia al rischio, sia in termini di leva finanziaria²⁵. I requisiti sono assegnati a livello consolidato – con la determinazione, ove applicabile, della relativa quota parte da soddisfare con strumenti subordinati – e a livello individuale per le controllate ritenute rilevanti, da rispettare di norma con passività subordinate sottoscritte, in via diretta o indiretta, dalla capogruppo.

In linea con il vigente quadro normativo, le banche dovranno assicurare il rispetto dei nuovi target entro il 1° gennaio 2024: per quelle che, alla data di riferimento dei piani di risoluzione, mostrano già una dotazione MREL sufficiente, l'obiettivo diviene vincolante dal 1° gennaio 2022; di contro, per le banche che mostrano una carenza di strumenti computabili alla data di riferimento, viene fissato un obiettivo intermedio per il 2022.

Il ciclo di pianificazione ha dovuto tenere conto dell'emergenza pandemica, a fronte della quale l'SRB ha assunto iniziative finalizzate ad alleviare gli oneri sulle strutture operative degli intermediari e ad agevolare il supporto del sistema bancario all'economia reale. In particolare il Comitato di risoluzione unico ha accolto le richieste degli intermediari per la dilazione delle scadenze relative alle segnalazioni di risoluzione ritenute meno prioritarie e per il rinvio del completamento di talune attività previste dagli intermediari nel contesto dei piani pluriennali per il raggiungimento degli obiettivi di risolvibilità. Inoltre nell'aprile 2020 l'SRB ha comunicato l'adozione di un approccio flessibile relativamente al monitoraggio del requisito MREL stabilito nel 2019, focalizzando la propria attenzione prevalentemente sui nuovi requisiti fissati nel ciclo di pianificazione 2020, determinati sulla base del mutato quadro regolamentare introdotto dalla BRRD2 e dall'SRMR²⁶.

Per le banche meno significative – la cui pianificazione della risoluzione ricade sotto la responsabilità diretta della Banca d'Italia – nel 2020 si è svolto il secondo esercizio segnaletico finalizzato alla raccolta delle informazioni utili per la predisposizione dei piani di risoluzione, applicando per la prima volta lo standard tecnico internazionale XBRL²⁷;

²⁵ Il requisito MREL vincolante è parametrato, oltre che alle attività ponderate per il rischio, anche all'indice di leva finanziaria. Tale ultimo indice, supplementare rispetto ai requisiti patrimoniali basati sul rischio, è definito come rapporto fra misura del patrimonio e misura dell'esposizione.

²⁶ SRB, *COVID-19 crisis: the SRB's approach to MREL targets*, 8 aprile 2020.

²⁷ Ai sensi del regolamento UE/2018/1624 adottato il 23 ottobre 2018, per le banche e le imprese di investimento rientranti nel perimetro della direttiva è previsto un sistema di raccolta di informazioni armonizzate necessarie all'attività di predisposizione dei piani di risoluzione; per ulteriori riferimenti, cfr. il riquadro: *Le segnalazioni per le banche less significant e l'applicazione degli obblighi semplificati* del capitolo 7 nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2019.

tale esercizio tiene conto anche del perimetro di intermediari assoggettati a obblighi semplificati, esentati dalla segnalazione di alcune informazioni²⁸.

Tra il 2020 e l'inizio del 2021, previa trasmissione all'SRB per eventuali osservazioni, sono stati approvati 82 piani di risoluzione relativi al ciclo di pianificazione 2020²⁹; a questi si aggiungono ulteriori 37 piani redatti nel 2019 aventi validità anche per l'anno successivo, in quanto riguardanti intermediari soggetti a obblighi semplificati. I piani sinora redatti hanno incluso le 40 casse Raiffeisen della provincia di Bolzano, interessate dal progetto di creazione di un sistema di tutela istituzionale (*institutional protection scheme*).

Con il ciclo 2020 il processo di pianificazione per le banche meno significative ha raggiunto la sostanziale copertura dell'intero sistema (97 per cento degli intermediari); in dettaglio, nell'ultimo triennio sono stati redatti e inviati all'SRB 150 piani (di cui 26 del 2020 relativi ad aggiornamenti degli anni precedenti).

In tutti i piani di risoluzione riferiti al ciclo di pianificazione 2020 è stato inoltre definito il requisito MREL che gli intermediari devono rispettare; per le banche per cui è prevista la liquidazione come strategia di gestione della crisi, tale requisito è calcolato in relazione alla necessità di coprire le sole perdite ed è di norma pari ai requisiti di capitale.

A seguito dell'entrata in vigore dell'SRMR2, per tutti i piani formalmente adottati a partire da gennaio del 2021, il requisito MREL è calibrato secondo le nuove disposizioni normative.

²⁸ Per gli intermediari soggetti a obblighi semplificati il piano di risoluzione presenta infatti minori livelli di dettaglio e viene aggiornato di solito con frequenza biennale anziché annuale. Gli enti sono stati individuati dalla Banca d'Italia, sulla base del regolamento delegato UE/2019/348 che recepisce le norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'EBA e prevede una valutazione degli intermediari secondo criteri di tipo quantitativo (dimensione, interconnessione, tipologia, ambito e complessità delle attività) e qualitativo (ad es. lo svolgimento di funzioni critiche e la struttura azionaria).

²⁹ In coerenza con la tempistiche adottate anche dall'SRB, il ciclo di pianificazione annuale per le banche meno significative parte il 1° aprile di ogni anno e si conclude entro il 31 marzo dell'anno successivo.

9. LA STABILITÀ FINANZIARIA E LE POLITICHE MACROPRUDENZIALI

I provvedimenti di natura macroprudenziale assunti dalla Banca d'Italia

La crisi pandemica ha reso necessari numerosi interventi delle autorità macroprudenziali per favorire l'afflusso di credito. La Banca d'Italia ha tenuto conto anche di queste circostanze eccezionali nel decidere di mantenere allo 0,00 per cento, per tutto il 2020, il coefficiente della riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*, CCyB) che le banche devono detenere a fronte delle esposizioni verso residenti in Italia.

La regolamentazione prevede inoltre che il CCyB possa essere utilizzato a fronte di esposizioni verso controparti non appartenenti all'Unione europea. A tal fine le autorità nazionali sono chiamate a identificare annualmente i paesi terzi verso i quali il sistema bancario ha esposizioni significative. Nel 2020 la Banca d'Italia ha identificato come paesi rilevanti la Russia, gli Stati Uniti e la Svizzera; rispetto all'anno precedente è stata esclusa la Turchia, verso cui le esposizioni delle banche italiane si erano fortemente ridotte. La sorveglianza dei rischi legati a un'eccessiva crescita del credito nei tre paesi individuati, considerati rilevanti anche per le esposizioni dell'intera UE, è stata svolta dal Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB), che non ha ritenuto necessario raccomandare alle autorità nazionali misure di contenimento dei rischi.

La Banca è anche tenuta a identificare, con cadenza annuale, le istituzioni a rilevanza sistemica nazionale (*Other Systemically Important Institutions*, O-SII) e quelle a rilevanza sistemica globale (*Global Systemically Important Institutions*, G-SII), per le quali la normativa prevede requisiti di capitale aggiuntivi. Alla fine del 2020 sono stati individuati come O-SII i gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena: nel 2021 i primi due gruppi dovranno mantenere una riserva aggiuntiva di capitale pari, rispettivamente, all'1,0 e allo 0,75 per cento delle esposizioni complessive ponderate per il rischio; gli ultimi due una riserva aggiuntiva pari allo 0,19 per cento (0,25 a regime, a partire dal 2022). Il gruppo bancario UniCredit è stato inoltre confermato, sulla base della metodologia di valutazione condivisa a livello internazionale, come unica G-SII autorizzata in Italia; questo gruppo rientra nella prima sottocategoria di rilevanza sistemica globale, a cui si applica una riserva aggiuntiva di capitale pari all'1,0 per cento delle esposizioni complessive ponderate per il rischio¹.

Nell'ambito delle attività connesse con l'esercizio del potere di intervento sui prodotti (*product intervention*; regolamento UE/2014/600, MiFIR), la Banca d'Italia svolge le analisi per la valutazione dei rischi per la stabilità del sistema finanziario derivanti dalla commercializzazione di strumenti finanziari e depositi strutturati, nonché da attività e pratiche finanziarie collegate. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Istituto collabora con la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e con le autorità europee competenti, come l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) e l'Autorità bancaria

¹ In base alla normativa europea, nel caso in cui un'istituzione venga assoggettata a una riserva aggiuntiva di capitale sia come G-SII sia come O-SII, si applica unicamente la riserva più alta tra le due. Con riferimento al gruppo UniCredit le due riserve aggiuntive sono equivalenti.

europea (European Banking Authority, EBA). Sulla base delle analisi svolte non si è ritenuto necessario attivare misure legate al potere di intervento nel corso del 2020.

Le informazioni riguardanti le [decisioni di politica macroprudenziale](#) adottate dalla Banca d'Italia e le relative motivazioni sono disponibili sul sito internet dell'Istituto.

Il contributo ai lavori in materia di stabilità finanziaria a livello internazionale

La Banca contribuisce ai lavori degli organismi internazionali ed europei che si occupano dell'analisi dei rischi sistemici e del coordinamento delle politiche per la salvaguardia della stabilità finanziaria, tra cui il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), l'ESRB e, in ambito BCE, il Comitato per la stabilità finanziaria (Financial Stability Committee, FSC) e il Forum macroprudenziale (Macroprudential Forum, MPF). Nell'anno le attività legate a questi organismi sono state circa 1.100, tra riunioni, note e procedure scritte.

Nel corso del 2020, con l'insorgere della pandemia e l'aumento dell'instabilità economica e finanziaria, le riunioni di questi organismi sono divenute più frequenti; gran parte dei lavori ha riguardato l'analisi degli impatti della crisi dovuta all'emergenza Covid-19 per l'economia reale e per il sistema finanziario (cfr. il riquadro: *L'analisi dell'impatto della pandemia sul sistema finanziario e la definizione delle risposte di policy*).

L'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA PANDEMIA SUL SISTEMA FINANZIARIO E LA DEFINIZIONE DELLE RISPOSTE DI POLICY

La Banca d'Italia ha contribuito, nelle sedi europee e internazionali, allo studio degli effetti della crisi pandemica sulla stabilità finanziaria e alla definizione delle conseguenti risposte di policy, anche tenendo conto delle misure adottate dai Governi per mantenere l'afflusso di credito all'economia e per mitigare le tensioni finanziarie (moratorie, garanzie pubbliche sui prestiti bancari e altre misure).

L'FSB ha concentrato le analisi su quattro aspetti: (a) capacità delle istituzioni finanziarie e dei mercati di finanziare l'economia reale; (b) possibilità a livello globale di ottenere finanziamenti in dollari statunitensi, soprattutto per i prestatori nei paesi emergenti; (c) capacità degli intermediari finanziari, in particolare di alcuni tipi di fondi di investimento, di gestire il rischio di liquidità; (d) capacità degli operatori di gestire il rischio di controparte. Le conclusioni di queste analisi sono state discusse nelle riunioni del Filone finanziario (Finance Track) del G20 dedicate alle questioni di stabilità e regolamentazione finanziaria (cfr. il paragrafo: *La cooperazione internazionale* del capitolo 10).

Le principali autorità di vigilanza europee hanno adottato provvedimenti coordinati per limitare la distribuzione dei dividendi, il riacquisto di azioni proprie e altre tipologie di pagamenti da parte degli intermediari finanziari, al fine di preservarne le riserve di capitale e la capacità di assicurare un regolare afflusso di credito all'economia anche nel contesto della pandemia. L'ESRB ha imposto a tutto il sistema (banche, assicurazioni,